

IL TRIBUNALE DI LATINA**SEZ. I CIVILE**

Composto dai sigg. Magistrati :

Dott. Guido Marcelli

Presidente

Dott.ssa Francesca Casentino

Giudice

Dott. Antonio Lollo

Giudice relatore

Riunito in camera di Consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA**IL CASO.it**

nel giudizio di reclamo n.r.g. 80/09, proposto da **I. [REDACTED]**, quale procuratore di **C. [REDACTED] F. [REDACTED] s.r.l.**, avverso il provvedimento emesso in data 29.04.09 dal G.E. Dott.ssa M.T. Onorato, designata per la trattazione del ricorso ex artt. 617 c.p.c., promosso da **M. [REDACTED] Carlo Biagio** e **D. [REDACTED] A. [REDACTED]**, con il quale veniva sospeso il procedimento di conversione ex art. 495 c.p.c., proposto per la determinazione delle somme da versare in sostituzione del bene pignorato;

dato atto della costituzione di **M. [REDACTED] C. [REDACTED] B. [REDACTED]**;

CONSIDERATO

Che il reclamo proposto pone, essenzialmente, in capo al Collegio la deliberazione dei rapporti tra le norme ex artt. 495, 617, 512 c.p.c., dovendosi risolvere la "vexata questio" dei poteri devoluti in capo al G.E. nell'ambito delle opposizioni proponibili da ciascuna parte all'interno del processo esecutivo, in particolare dei rapporti tra

opposizione agli atti esecutivi e risoluzione delle controversie in materia di distribuzione delle somme ricavate esecutivamente;

IL CASO.it

che sotto questo specifico profilo il Collegio condivide l'assunto fatto proprio dal G.E. che, dopo avere correttamente distinto il diverso ambito operativo disciplinato dagli artt. 617 e 512 c.p.c., pur trovandosi nell'ambito di una opposizione agli atti esecutivi - proposta ex art. 617 c.p.c. avverso la determinazione delle somme da versarsi in sostituzione del bene pignorato - , ha ritenuto che la risoluzione delle controversie relative alle somme da ripartire tra i creditori non potesse essere rinviata in sede di procedimento ex art. 512 c.p.c., ma dovesse, appunto, essere anticipata in sede di procedimento di conversione;

che, invero, rilevate le difese di ciascuna parte (tanto del creditore pignorante e d'attuale reclamante, quanto dei debitori pignorati, qui da intendersi richiamate), il problema da risolvere è proprio quello della determinazione delle somme da versarsi in sede di conversione da parte dei debitori e ciò a prescindere ed ancora prima di eventuali controversie da risolversi in sede di distribuzione delle somme ricavate all'interno del sub-procedimento ex art. 512 c.p.c.;

IL CASO.it

che in definitiva il provvedimento cautelare va confermato ed il reclamo deve essere respinto;

P.Q.M.

respinge il reclamo;

spese di lite del grado da liquidarsi all'esito del giudizio di merito;

Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 18.01.2010.

Si comunichi.

Il Giudice est
Dott. Antonio Lillo

Il Presidente
Dott. Guido Marcelli

25-01-2010

